

Meeting Invernale ANGAISA. Milano, 27 novembre 2014. Congiuntura economica, scenari competitivi e previsioni di Mercato per gli attori della filiera Idrotermosanitaria.

Vi ricordiamo che è ancora possibile confermare la propria partecipazione al "Meeting Invernale ANGAISA" del prossimo 27 novembre che, come di consueto, si terrà a Milano presso Palazzo Castiglioni (Corso Venezia, 47 – Sala Orlando). Il programma dei lavori completo, così come i moduli di iscrizione (nella versione riservata ai Soci ANGAISA, la cui partecipazione è gratuita, e quella per le aziende e gli operatori non associati, con le relative quote di iscrizione) sono disponibili nell'apposita sezione dedicata all'evento, all'interno del portale associativo www.angaisa.it. Per ulteriori chiarimenti e informazioni: eventi@angaisa.it.

L'edizione 2014 del "Meeting " è realizzata in collaborazione con l'azienda Ferrari Group (www.ferrariwelcome.it):

Ferrari Group è un gruppo dinamico ed innovativo la cui forza è dettata dalla collaborazione e sinergia di tre importanti aziende operanti nel settore termoidraulico:

Ferrari srl (Socio Sostenitore ANGAISA), leader nella distribuzione e realizzazione di prodotti e accessori per acqua gas, solare e scarico fumi;

Ildrhaus srl è un'azienda in grado di offrire una vasta gamma di macchinari, attrezzature ed utensili per soddisfare tutte le esigenze degli installatori idraulici;

Magiflex srl è un'azienda che realizza flessibili, saliscendi e box doccia facendo propri i più attuali canoni di design.

In considerazione del numero degli interventi previsto, l'inizio dei lavori viene anticipato di un'ora circa: le registrazioni saranno infatti "aperte" a partire dalle ore 08.30, mentre il "Meeting"

Programma dei lavori – Meeting Invernale ANGAISA	
Ore 8.30	Registrazioni dei partecipanti
	Apertura dei lavori Mauro Odorisio (Presidente ANGAISA)
	"Fuori dal tunnel?": redditi, fiducia e ripresa dei consumi Mariano Bella (Direttore Ufficio Studi Confcommercio – Imprese per l'Italia)
	La sfida della ceramica italiana sui mercati italiani ed esteri Vittorio Borelli (Presidente Confindustria Ceramica)
	Per una filiera "Qualificata ed Efficiente": il nuovo ruolo degli Installatori Guido Pesaro (Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti)
	La gestione del credito commerciale e il "credit crunch": innestare un circolo virtuoso Roberto Schiesari (Professore Aggregato di Finanza Aziendale presso l'Università degli Studi di Torino)
	Il Rating: strumento di comunicazione strategica Fabrizio Negri (Responsabile Business Development di Cerved Rating Agency)
	Il credito commerciale è il cuore pulsante dell'impresa di oggi e di domani Domenico Bracone (Amministratore Delegato Fox & Parker Group)
	Comunicare per vincere: (nuovi) target, strumenti e strategie ITS Giuliano Noci (Professore Ordinario di Marketing – Politecnico di Milano)
	MCE 2016: le nuove strade del comfort Massimiliano Pierini (Business Unit Director Reed Exhibitions Italia)
	2015: lo scenario competitivo. Cosa ci lasciamo alle spalle e cosa abbiamo davanti Alberto Bubbio (Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università LIUC di Castellanza - VA)
	"Quale Mercato?" Al via il settimo ciclo dell'edilizia, fra primi segnali di ripresa e i colpi di coda della crisi Lorenzo Bellicini (Direttore CRESME)
Ore 13.30	Chiusura dei lavori / Lunch

avrà inizio alle ore 09.00. L'appuntamento di fine anno presenterà anche questa volta dati e "tendenze" relativi agli scenari di Mercato e alle concrete prospettive di uscita dalla crisi ancora in corso, con la consueta relazione del direttore tecnico CRESME **Lorenzo Bellicini**. Sui temi del Mercato interverranno anche **Mariano Bella** (Direttore dell'Ufficio Studi Confcommercio) e **Alberto Bubbio** (Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università Cattaneo LIUC di Castellanza). Dopo essersi soffermato, lo scorso anno, sui temi della "multicanalità", **Giuliano Noci** (Professore Ordinario di Marketing presso il Politecnico di Milano) approfondirà il tema della "Comunicazione", mentre **Roberto**

Schiesari (Professore Aggregato di Finanza Aziendale), presenterà un'ampia relazione dedicata alla gestione del credito commerciale e alle conseguenze del "credit crunch"; a seguire sono previsti i contributi di **Cerved Rating Agency** e di **Fox & Parker Group**, con due brevi ma significativi interventi dedicati, rispettivamente, a "Il Rating: strumento di comunicazione strategica" e "Il credito commerciale, cuore pulsante dell'impresa di oggi e di domani". Completano il programma dei lavori i contributi di **Vittorio Borelli** (Presidente Confindustria Ceramica), **Guido Pesaro** (Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti) e **Massimiliano Pierini** (Business Unit Director Reed Exhibitions Italia).

Assemblea Sezione Sicilia del 07.11.2014. Mercato, vendite online e codice del consumo.

Il 7 novembre scorso si è tenuta presso il Grand Hotel Baia Verde - Cannizzaro (CT), l'Assemblea della Sezione Sicilia, che è stata caratterizzata da un'ampia relazione dedicata al tema "vendite on line, codice del consumo e garanzie per i vizi", argomenti che sono stati illustrati dagli avvocati Paolo Lombardi e Nicolò Maggiora dello studio legale ELEXI (TO) che, lo ricordiamo, sono a disposizione dei soci ANGAISA per specifici "colloqui di orientamento e di indirizzo", ogni primo martedì del mese (con esclusione dei mesi di agosto e dicembre), dalle ore 09.30 alle ore 13.30. Ampio spazio è stato dedicato al dibattito, favorito dall'elevato numero di aziende presenti. Sono state inoltre prese in esame e discusse le dinamiche evolutive del mercato locale e le diverse strategie aziendali adottate per affrontare questa congiuntura particolarmente negativa. Ha partecipato alla "tavola rotonda", coordinata dal direttore di Blu&Rosso Marco Zani, il nuovo Amministratore Delegato di TECE ITALIA (Socio Sostenitore ANGAISA) Fabio Tessari ●

Normative

Energia



Fotovoltaico, rimodulata la tariffa incentivante del conto energia.

Emanati i due decreti che modificano le regole per i produttori.

Emanati i decreti attuativi relativi alla rimodulazione della tariffa incentivante per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 ottobre sono stati pubblicati due decreti del ministero dello Sviluppo economico datati 16 e 17 ottobre 2014. L'articolo 26 del decreto legge n. 91/2014 ha infatti previsto rimodulazioni, riduzioni e modifiche alle modalità di pagamento delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici. Al riguardo il primo decreto, emanato in data 16 ottobre, detta le modalità operative e di ricalcolo degli incentivi, in vigore dal 1 luglio 2014, sia in acconto che a conguaglio, a favore dei titolari degli impianti fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi previsti dai Conti energia I, II, III, IV e V. Il decreto rende operativo il secondo comma dell'articolo 26 del DL 91/2014, secondo cui l'ero-

gazione dell'incentivo al produttore avviene mediante un acconto pari al 90% e la successiva erogazione del saldo. Il provvedimento prevede che la rata di acconto sia calcolata sulla base delle ore di produzione del singolo impianto relative all'anno precedente, qualora disponibili, oppure sulla base di una stima delle ore di produzione regionali (allegate al decreto stesso). Prevede, inoltre che i pagamenti in acconto siano effettuati con cadenza diversa a seconda della potenza degli impianti. In particolare sempreché, in tutti i casi, sia superata una soglia di importo da erogare pari a 100 euro, l'acconto sarà erogato con cadenza:

- quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW;
- trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW;
- bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW;
- mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW.

Il pagamento del conguaglio è, invece, eseguito sulla base delle quantità effettive (misure valide) comunicate dai beneficiari entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse e comunque prima del 30 giugno di ogni anno. Al fine di consentire l'aggiornamento dei sistemi informatici, il decreto consente al Gestore servizi elettrici (Gse) di adottare tempistiche differenti di pagamento, limitatamente al secondo semestre del 2014 e comunque entro il 31 dicembre 2014. Al fine di garantire un adeguato grado di corrispondenza tra la stima della produzione media annua di ciascun impianto e la sua effettiva produzione, il decreto ha previsto, limitatamente agli impianti di potenza superiore a 200 kW, che vengano effettuati specifici controlli, con cadenza quadrimestrale. Il secondo decreto, emanato in data 17 ottobre, attua il terzo comma dell'articolo 26 del DL n. 91/2014 che ha previsto la rimodulazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW. A decorrere dal 1 gennaio 2015 l'operatore può, a questo scopo, scegliere tra tre opzioni:

- l'estensione da 20 a 24 anni del periodo di incentivazione, a fronte di una riduzione del valore unitario dell'incentivo di entità dipendente dalla durata del periodo incentivante residuo;
- il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione dell'incentivo per un primo periodo, e di un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo, secondo percentuali definite dal ministero dello Sviluppo economico;
- il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione percentuale crescente a seconda della taglia degli impianti, pari a: il 6% per impianti da 200 a 500 kW; il 7% per impianti da 500 a 900 kW; l'8% oltre i 900 kW.

Il decreto attuativo interviene sull'opzione di cui alla lettera b, indicando la procedura

per ridurre e poi incrementare l'incentivo. È inoltre previsto che, al fine di agevolare la visualizzazione delle percentuali di rimodulazioni spettanti a ciascun impianto, entro 3 giorni dall'entrata in vigore del decreto il Gse pubblici sul proprio sito le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare ai preventivi incentivi per il calcolo dell'incentivo rimodulato.

Fonte: "Il Sole 24 Ore".

Edilizia

Manutenzione ordinaria, frazionamento e accorpamento di unità immobiliari, Certificazione di Inizio Lavori asseverata e sanzioni. Di "Sblocca Italia".

Publicazione in G.U. della legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, il c.d. "Sblocca Italia".

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 (Suppl. Ordinario n. 85) la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Il decreto legge è stato approvato con modifiche dalla Camera dei deputati e confermato, con voto di fiducia dal Senato. Tra le disposizioni contenute nella legge di conversione (entrate in vigore il 12 novembre scorso), segnaliamo in particolare le novità concernenti "Manutenzione ordinaria, frazionamento/accorpamento di unità immobiliari, Certificazione di Inizio Lavori Asseverata e sanzioni". In sede di conversione, all'articolo 6 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), si specifica che per "interventi di manutenzione ordinaria" che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (come stabilito all'articolo 3 comma 1, lettera a) dello stesso Testo unico). A questi interventi si aggiungono anche quelli di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza inferiore a 12 kW (com.1, let. c), num. 01). In sede di conversione viene reintrodotta, tra i materiali richiesti a corredo della Certificazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), l'elaborato progettuale e viene previsto che la compatibilità normativa sia relativa anche a quella in materia sismica e a quella sul rendimento energetico nell'edilizia (com.1, let. c), num. 2). La mancata Comunicazione asseverata di inizio lavori comporterà una pena pecuniaria non più di 258 € ma di 1.000 € (com.1, let. c), num. 5).

Infine, affinché la CILA sia valida anche ai fini della comunicazione di aggiornamento catastale, è necessario integrarla alla comunicazione di fine lavori (com.1, let. c), num. 3). Inoltre, in sede di conversione, è stato specificato che le sole opere di manutenzione straordinaria che prevedono il pagamento di oneri di urbanizzazione sono quelle comportanti aumento di carico urbanistico e aumento della superficie calpestabile, cioè i frazionamenti/accorpamenti delle unità immobiliari ora ricompresi negli interventi di manutenzione straordinaria (com.1, let. h), num. 1).

Fisco

Cessioni all'esportazione non imponibili. Ris. Ag. En. n. 98/E del 10.11.2014.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, con Risoluzione, il suo nuovo orientamento in ordine alla normativa contenuta nell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633 del 1972.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 98/E del 10 novembre 2014 - adottata a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE all'esito del procedimento n. C-563/12 - ha fornito il suo nuovo orientamento in ordine alla normativa contenuta nell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, la citata norma prevede che costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto. Laddove non si acquisisca la prova dell'avvenuta esportazione, ovvero quest'ultima avvenga oltre i 90 giorni dalla data di cessione della merce, il contribuente, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 471 del 1997, (50% del tributo), è tenuto a regolarizzare l'operazione entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei 90 giorni. Secondo la precedente interpretazione, l'Agenzia delle Entrate riteneva che quando la merce fuoriusciva dal territorio dell'Unione Europea oltre i 90 giorni previsti dal predetto art. 8, comma 1, lettera b), l'operazione era imponibile, a nulla rilevando la circostanza che la merce fosse stata, comunque, esportata. A seguito dell'adozione, da parte della Corte di Giustizia UE, della sopra citata sentenza, l'Agenzia delle Entrate muta il proprio orientamento in materia, disponendo che il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applichi sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dal citato art. 8, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 purché, ov-

viamente, sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria concede la possibilità di recuperare l'IVA, nel frattempo versata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del citato D.Lgs. n. 471 del 1997. In particolare, l'Agenzia delle Entrate precisa che, per quanto concerne le modalità di recupero dell'imposta versata in sede di regolarizzazione, il contribuente potrà procedere all'emissione di una nota di variazione ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione. In alternativa, il contribuente potrà sempre azionare la richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso. Infine, nel documento di prassi in esame si precisa che, laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione, dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, e si abbia prova dell'avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile.

Detrazione 65%. Generatori di calore a biomassa.

Casi di esclusione della detrazione fiscale.

Non spetta la detrazione fiscale del 65% per i generatori di calore a biomassa. Con un'articolata risposta, fornita in occasione del "question time" della Commissione Finanze della Camera, il sottosegretario all'Economia ha chiarito che la normativa attuale impedisce di accedere allo sconto fiscale in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa nell'ambito di una ristrutturazione edilizia senza demolizione e con ampliamenti. In questi casi, infatti, l'art. 1, comma 347 della legge 296/2006, prevede che il bonus spetta solo se la sostituzione avvenga con caldaie a condensazione (più contabilizzatori), pompe di calore, impianti geotermici. Spetta invece (ma non è questo il caso posto) quando si realizzi una riqualificazione globale dell'edificio (comma 344 della stessa norma). Fonte: "Il Sole 24 Ore".

Credito IVA trimestrale. Ris. Ag. En. n. 99/E dell'11 novembre 2014.

Facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale effettuata tramite la presentazione del modello TR.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 99/E dell'11 novembre 2014, adottata a seguito di una richiesta di consulenza giuridica da parte di un ufficio periferico della medesima Agenzia, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ha precisato che la scelta tra il rimborso o la compensazione del credito

Iva trimestrale è reversibile. In particolare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, i contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'istanza di cui al comma 2. La norma dispone, inoltre, che tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2. Prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza, il contribuente ha facoltà di rettificare od integrare tale scelta, mediante presentazione di una nuova istanza. Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, nell'ordinamento non si ravvisa alcuna norma che sancisca il principio della immutabilità della scelta operata dal contribuente con la presentazione del modello Iva TR. In particolare, è possibile variare la scelta contenuta in un modello Iva TR, tempestivamente e validamente presentato, non solo trasmettendo una nuova istanza "correttiva nei termini", per come sancito dal citato comma 2, entro la scadenza prevista per la presentazione dell'istanza, ossia entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, ma anche successivamente, dopo che sia trascorso il predetto termine. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi in esame, ha precisato che se la variazione riguarda un credito richiesto a rimborso che si vuole utilizzare in compensazione, è necessario verificare che l'ufficio non abbia già terminato la fase istruttoria per l'erogazione del rimborso e validato la disposizione di pagamento. In tale caso, la conversione non è ammessa. Nel caso in cui, invece, il contribuente voglia rettificare la scelta da compensazione a rimborso, non deve aver già compensato il credito che vuole ottenere in restituzione. L'Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che la variazione operata deve essere inserita nella dichiarazione annuale Iva e, per tale motivo, la rettifica del modello TR non può avvenire dopo aver presentato il modello Iva annuale. Nel caso in cui il contribuente utilizzi in compensazione l'eccedenza di credito IVA infrannuale, già chiesta a rimborso e senza aver previamente operato la rettifica dell'istanza, tale condotta rappresenta una ipotesi di indebito utilizzo di somme in compensazione. Per tale fattispecie, l'Amministrazione finanziaria fa espresso richiamo ai principi già espressi, in relazione ad un caso simile, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in base ai quali è stata negata al contribuente la possibilità di utilizzare mensilmente in detrazione l'eccedenza IVA detraibile già

chiesta a rimborso nella dichiarazione annuale, in assenza di una preventiva revoca della richiesta di rimborso. In tale evenienza, per la Suprema Corte, l'esercizio indebito della detrazione realizza un omesso versamento di somme dovute all'Erario e, quindi, una infrazione rilevante ai fini della determinazione dell'imposta (cfr. sentenze n. 7254 del 12 maggio 2003, e n. 4246 del 23 febbraio 2007). In conclusione, con la Risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'indebito utilizzo in compensazione del credito infrannuale, già chiesto a rimborso, configuri una violazione sanzionabile ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Resta salva, in ogni caso, la possibilità per il contribuente di avvalersi, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Rideterminazione del valore della partecipazione. Risoluzione Ag. En. N. 91 del 17.10.2014.

In caso di donazione di una partecipazione il cui valore è stato già rideterminato dal donatario, l'imposta sostitutiva non può essere scomputata da quella dovuta dai beneficiari in occasione di una successiva rideterminazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 91 del 17 ottobre 2014, recante: "Interpello ai sensi dell'articolo 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Rideterminazione del valore della partecipazione".

Con la risoluzione in esame, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di donazione di una partecipazione il cui valore è stato già rideterminato dal donatario, l'imposta sostitutiva non può essere scomputata da quella dovuta dai beneficiari in occasione di una successiva rideterminazione. In particolare l'Agenzia delle Entrate affronta il seguente caso:

- due soci detenevano, al 1° luglio 2011, una quota di partecipazione in una società pari al 50% ciascuno della loro società;
- in un primo momento i soci hanno rideterminato il valore di una quota pari al 20% della partecipazione, effettuando i previsti adempimenti (redazione di una perizia giurata e versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva del 4%), entro il 30 giugno 2012 (art. 7, comma 2, lett. dd), del D.L. n. 70/2011). Successivamente, hanno deciso di rivalutare l'intera quota di partecipazione posseduta, portando a termine i correlati adempimenti entro il 30 giugno 2013 (art. 1, comma 473, della L. n. 228/2012);
- nel mese di luglio 2013 i soci hanno trasferito a titolo gratuito ai propri coniugi e figli la proprietà di alcune quote e la nuda proprietà di altre. I coniugi, a loro volta, hanno trasferito ai figli quanto ricevuto;
- coniugi e figli, che detenevano la proprietà delle quote, hanno rideterminato il valore delle partecipazioni e dei relativi diritti, alla data del 1° gennaio 2014.

Nell'ulteriore rideterminazione delle partecipazioni ora detenute dai donatari, è stato

chiesto all'Agenzia delle Entrate se era possibile scomputare l'imposta sostitutiva pagata dai donanti nel corso delle precedenti rideterminazioni. L'Amministrazione finanziaria ha esaminato il caso alla luce della normativa vigente sulle modalità di calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati per effetto della cessione di attività ricevute in donazione (art. 68, comma 6, del TUIR). In base ad un'articolata e complessa motivazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che in caso di rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione posseduta al 1° gennaio 2014, i donatari non possono scomputare l'imposta sostitutiva versata dai donanti. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura del provvedimento disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • Società.

Notizie varie



Accordo – quadro ANGAISA/GRUPPO ARGENTA

Ricordiamo che è ancora in vigore l'accordo-quadro, in funzione del quale le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, dei servizi di distribuzione automatica e semiautomatica, erogati da GRUPPO ARGENTA.

Fondata a Carpi nel 1968, Argenta è oggi tra i primi operatori nel mercato della distribuzione automatica e semiautomatica. L'azienda, guidata da aprile 2012 da Stefano Fanti, che ha sede centrale a Peschiera Borromeo (Mi) e un giro d'affari 2012 di 200 milioni di Euro, è presente sul territorio nazionale con 18 sedi operative distribuite nelle regioni più strategiche e tutte certificate in accordo agli standard internazionali per la Qualità del Servizio e della Sicurezza Alimentare (ISO 9001 – ISO 22000 – HACCP).

La distribuzione automatica

I distributori Argenta sono collocati in aziende, enti pubblici, scuole, università, ospedali, centri fitness, stazioni di servizio, aeroporti e centri commerciali. L'offerta di tutti i distributori del Gruppo Argenta è personalizzata in base alle caratteristiche del luogo in cui sono ubicati e alle esigenze della clientela che abitualmente lo frequenta. L'azienda cerca sempre di cogliere le potenzialità all'interno del settore con approcci innovativi, anche attraverso lo sviluppo di nuove partnership per mettere a disposizione della clientela una gamma di prodotti alimentari sempre più ampia (freschi, biologici, senza glutine, equosolidali), ma anche prodotti per la cura della persona.

Distribuzione semiautomatica - Business

Il servizio dedicato a small office, attività commerciali e studi professionali per la fornitura di distributori semiautomatici per l'erogazione di caffè e bevande calde in cialda. Argenta garantisce al cliente un servizio rapido, costante ed efficiente, dando anche

la possibilità di scegliere la soluzione ideale grazie alla concessione dei 3 brand leader mondiali quali Illy, Lavazza e Nespresso.

In quest'ambito, al fine di migliorare il proprio servizio, la società ha, inoltre, lanciato una piattaforma e-commerce "Espresso Business" accessibile direttamente sul sito www.gruppoargenta.it, per rendere ancora più veloce il servizio di fornitura delle cialde.

Distribuzione semiautomatica - Home

La divisione Home è dedicata al segmento Famiglia.

Il servizio offerto dal Gruppo Argenta si fonda sul concetto del comodato d'uso gratuito che include assistenza tecnica e rifornimento delle cialde direttamente a casa. Anche per la divisione Home, Argenta ha ideato la piattaforma e-commerce "Espresso Casa" dedicata alla clientela privata e accessibile sul sito www.gruppoargenta.it. Argenta organizza inoltre servizi catering e banqueting per ogni evento: coffee break, aperitivi, rinfreschi a buffet, business lunch, a seconda dell'evento Argenta propone soluzioni culinarie su misura affidandosi alla propria esperienza, partendo sempre dalle indicazioni e dagli obiettivi del cliente. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo sono contenuti all'interno della scheda disponibile all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).

Sottolineiamo il fatto che, in considerazione delle diverse tipologie di servizio / allestimento personalizzato che può essere garantito da GRUPPO ARGENTA in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle singole aziende, le scontistiche riservate ai soci ANGAISA saranno definite in fase di preventivazione.

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da GRUPPO ARGENTA.



www.angaisa.it • Area soci • Convenzioni

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

